

ATTO N. ORD 650

DEL 29/04/2026

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 275

## **ORDINANZA DI VIABILITÀ**

**DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITÀ 2**

**OGGETTO:** S.P. 23 del Colle del Setriere dal Km 53+000 al Km 103+800 - S.P. 169 della Val Germanasca dal Km 0+000 al Km 21+000 - S.P. 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 6+700 - S.P. 172 del Colle delle Finestre dal Km 27+000 al Km 34+800 - S.P. 215 del Sestriere Km 0+000 al Km 12+900 - S.P. 261 di Faetto Km 0+000 al Km 3+350. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere  
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO 2022/666 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMMODERNAMENTO - VIABILITÀ2".

### **LA DIRIGENTE**

Premesso che:

- lungo la S.P. 23 del Colle del Setriere dal Km 53+000 al Km 103+800, la S.P. 169 della Val Germanasca dal Km 0+000 al Km 21+000, la S.P. 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 6+700, la S.P. 172 del Colle delle Finestre dal Km 27+000 al Km 34+800, la S.P. 215 del Sestriere Km 0+000 al Km 12+900 e la S.P. 261 di Faetto Km 0+000 al Km 3+350, la Città Metropolitana di Torino deve realizzare gli interventi di ammodernamento della segnaletica verticale (Prog. 666/2022);
- i lavori prevedono l'occupazione della semicarreggiata a tratti saltuari con macchine operatrici e materiali;
- - Committente: Città Metropolitana di Torino;
- - Ditta appaltatrice: RTI G.&G. srl – TES spa - ECOTRAFFIC srl - Località Bià Sot Angolo Terme (BS);
- - Ditta esecutrice: ECOTRAFFIC srl

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un **senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri** lungo le strade provinciali in oggetto, nei vari tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso tra il giorno 04/05/2026 ed il giorno 29/05/2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 53/2025 del 19/12/2025;

## **LA DIRIGENTE**

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di

stabilità interno;

## ORDINA

lungo la S.P. 23 del Colle del Setriere dal Km 53+000 al Km 103+800, la S.P. 169 della Val Germanasca dal Km 0+000 al Km 21+000, la S.P. 170 di Massello dal Km 0+000 al Km 6+700, la S.P. 172 del Colle delle Finestre dal Km 27+000 al Km 34+800, la S.P. 215 del Sestriere Km 0+000 al Km 12+900 e la S.P. 261 di Faetto Km 0+000 al Km 3+350, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un **senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri** nei vari tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso tra il giorno 04/05/2026 ed il giorno 29/05/2026 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- L'impresa appaltatrice: RTI G.&G. srl – TES spa - ECOTRAFFIC srl - Località Bià Sot Angolo Terme (BS);
- L'impresa esecutrice: ECOTRAFFIC srl;
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: ing. Luigi FORMENTO – Funzionario CMT0;
- Il Responsabile del cantiere ECOTRAFFIC srl : Sig. Michele CURINO tel. 351 5959606;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica

prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

La Sottoscritta ing. Sabrina Bergese) responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,  
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 29/04/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese